

Accesso agli esposti e tutela della riservatezza: tra diritto alla trasparenza e rischio di strumentalizzazione. La sentenza del TAR Veneto n. 1610/2025

Di

Riccardo

Renzi

Il presente articolo analizza in profondità la sentenza n. 1610/2025 del TAR Veneto, che affronta la questione dell'accesso agli atti amministrativi, con particolare riferimento alla richiesta di ostensione del nominativo dell'autore di un esposto anonimo. L'ordinanza rigetta l'istanza, motivando la decisione con l'assenza di un interesse concreto, diretto e attuale, richiesto ai fini dell'accesso documentale. L'analisi si concentra sul bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e la tutela della riservatezza, esaminando i presupposti giuridici dell'accesso e l'evoluzione giurisprudenziale in materia. Il caso in oggetto si presta a riflessioni più ampie sul ruolo dell'esposto nella dinamica procedimentale e sul rischio di un uso improprio del diritto di accesso con finalità ritorsive o non giuridicamente apprezzabili.

La decisione del TAR Veneto, Sezione IV, del 24 settembre 2025, n. 1610, si inserisce nel solco di una giurisprudenza che, negli anni, ha cercato di definire con sempre maggiore precisione i confini del diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare attenzione agli esposti, alle segnalazioni e ai procedimenti ispettivi che da essi traggono origine. La vicenda portata all'attenzione del giudice amministrativo ruota attorno alla richiesta di un cittadino che, destinatario di procedimenti amministrativi e penali originati da una segnalazione, ha chiesto di conoscere il nome del soggetto che aveva trasmesso l'esposto all'Amministrazione.

La posizione assunta dal TAR si fonda su un pilastro giuridico ormai consolidato: il diritto di accesso, pur essendo un presidio fondamentale della trasparenza amministrativa, non può essere esercitato in modo arbitrario o generico, ma deve trovare fondamento in un interesse diretto, concreto e attuale, in rapporto strumentale con la documentazione richiesta. In assenza di tale rapporto, la pretesa ostensiva si trasforma in un'inammissibile invasione della sfera giuridica altrui, specie quando si tratta di dati personali o potenzialmente sensibili.

Nel caso esaminato, il ricorrente motivava la sua richiesta sulla base di timori legati alla possibile intrusione di soggetti terzi presso la propria abitazione, evocando l'ipotesi che l'autore dell'esposto avesse assunto comportamenti potenzialmente

illeciti o invasivi della propria privacy. Tali timori, tuttavia, si sono rivelati del tutto congetturali e privi del necessario fondamento giuridico. Il TAR ha osservato come non fosse stato in alcun modo dimostrato il nesso di strumentalità tra la conoscenza del nominativo del segnalante e la necessità di tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

Non è sufficiente, infatti, che l'interessato si limiti ad affermare genericamente un impatto sulla propria sfera giuridica o personale: è necessario che la richiesta di accesso documentale si leghi a un interesse giuridicamente protetto e, soprattutto, che tale legame emerga con chiarezza dalla motivazione dell'istanza. In altre parole, l'interesse non può essere ipotetico, astratto o potenziale, ma deve essere attuale e concreto, secondo quanto prescritto dall'art. 22 della legge n. 241/1990.

Una particolare rilevanza riveste, nella motivazione della sentenza, la qualificazione dell'esposto come mero atto sollecitatorio, privo di efficacia probatoria e autonomamente irrilevante nell'ambito del procedimento amministrativo e penale avviato. L'istruttoria posta in essere dall'Amministrazione si è sviluppata autonomamente, mediante attività ispettive e accertamenti formali, che hanno condotto all'irrogazione di una sanzione e alla conclusione del procedimento. In tale contesto, l'esposto non ha svolto alcuna funzione determinante ai fini della decisione, escludendo così la necessità per l'interessato di conoscerne il contenuto o l'autore al fine di esercitare il proprio diritto di difesa.

Sotto il profilo sistematico, la sentenza si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale che, pur riconoscendo la possibilità di accedere agli esposti e alle segnalazioni qualora siano rilevanti ai fini dell'esercizio di un diritto giuridicamente tutelato, esclude tale possibilità in presenza di richieste prive di un'effettiva giustificazione. Tale indirizzo mira a evitare che lo strumento dell'accesso si trasformi in un mezzo di pressione, rivalsa o intimidazione nei confronti di chi ha legittimamente sollecitato l'intervento della Pubblica Amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa ha, in effetti, più volte sottolineato come l'esercizio del diritto di accesso non possa travalicare i confini imposti dalla necessaria tutela della riservatezza dei terzi, specie nei casi in cui la segnalazione si limiti ad attivare i poteri di verifica della Pubblica Amministrazione senza che da essa discendano effetti

immediati o diretti sulla posizione giuridica del segnalato. Anche laddove si riconosca la possibilità di accedere agli atti di impulso, tale accesso deve sempre essere bilanciato con il principio di proporzionalità e con la necessità di tutelare l'integrità personale di chi ha inteso rivolgersi all'Amministrazione per denunciare presunti illeciti.

La decisione del TAR Veneto richiama, inoltre, il ruolo meramente eventuale e strumentale dell'esposto nel procedimento amministrativo, sottolineando che l'Amministrazione conserva piena discrezionalità nell'avviare l'istruttoria e nel valutare in autonomia i fatti segnalati. La segnalazione, in altri termini, costituisce solo un'occasione, un possibile stimolo all'esercizio del potere pubblico, ma non determina automaticamente l'avvio di un procedimento né incide, di per sé, sulla sfera giuridica del soggetto segnalato. Proprio per questo motivo, l'interesse del destinatario dell'esposto a conoscere l'identità del segnalante deve essere scrutinato con particolare rigore, per evitare che si instauri una prassi lesiva della riservatezza e scoraggiante rispetto all'esercizio del diritto di segnalazione da parte dei cittadini.

Un discorso a parte merita il riferimento all'eventuale commissione di reati – come la violazione di domicilio o le interferenze illecite nella vita privata – che, secondo il ricorrente, avrebbe giustificato l'accesso. Anche su questo punto il TAR è netto: eventuali profili penalmente rilevanti devono essere perseguiti mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento, ovvero attraverso denunce o querele presentate agli organi competenti, senza che ciò comporti automaticamente il diritto di conoscere l'identità dell'autore dell'esposto. L'accesso documentale non può, dunque, essere surrogato o strumentalizzato per fini investigativi o difensivi propri della giurisdizione penale.

La pronuncia conferma infine un principio fondamentale: il diritto di accesso, pur configurandosi come diritto autonomo e distinto rispetto alla posizione sostanziale da tutelare, non è privo di limiti. Deve esistere un interesse giuridicamente qualificato, la cui rilevanza deve emergere in modo trasparente e coerente nella motivazione della richiesta. Quando, come nel caso in esame, tale interesse manca, o risulta ancorato a mere ipotesi soggettive, l'istanza non può trovare accoglimento.

In conclusione, la sentenza n. 1610/2025 del TAR Veneto riafferma la funzione equilibratrice del giudice amministrativo tra trasparenza e riservatezza, tra diritto di accesso e tutela delle segnalazioni. L'esposto, quale atto meramente sollecitatorio, non

assume rilievo giuridico autonomo quando non incide in modo diretto sulla posizione giuridica del soggetto cui si riferisce, e l'identità del segnalante non può essere svelata in assenza di un interesse concreto e giuridicamente tutelato. Si tratta di un orientamento che tutela al contempo l'efficacia dell'azione amministrativa, la libertà di segnalazione da parte dei cittadini e il rispetto dei principi costituzionali di buona amministrazione, legalità e proporzionalità.

13 ottobre 2025, per www.italiai.us.it